

**REGOLAMENTO PER I CONTRATTI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data 8 luglio 2024

Art. 1 – Introduzione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie in attuazione di quanto disposto dalla Parte I del Libro II del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* - di seguito denominato *“Codice”*), nell’ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell’ordinamento.

2. In ragione di quanto previsto dal Legislatore, AST – Azienda Servizi Toano S.r.l. Unipersonale Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte del socio unico Comune di Toano (in seguito AST) ha ritenuto opportuno predisporre un Regolamento per le acquisizioni dei contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie al fine di dotarsi di uno strumento agile, comunque in piena conformità con la normativa pubblicistica cui si rinvia, per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, le procedure di scelta del contraente e le altre attività in materia di contratti pubblici si esplicano nel rispetto delle disposizioni della normativa statale e regionale vigente in materia.

3. Eventuali modifiche delle soglie comunitarie saranno considerate direttamente recepite ed operanti ai fini del presente Regolamento senza necessità di sue espresse modifiche.

4. L’acquisizione di beni e servizi inferiori alle soglie comunitarie sarà effettuata secondo i principi e le regole della digitalizzazione del ciclo vita dei contratti e pertanto gli acquisti potranno essere effettuata anche tramite CONSIP, MEPA, INTERCENT-ER, SATER, ecc. o per il tramite di committenza ausiliaria nel rispetto di quanto indicato all’interno degli artt. 62, 63 e nell’Allegato II.4 del Codice.

5. Per i contratti sotto soglia comunitaria, rispetto ai quali AST dovesse riscontrare la sussistenza di interessi transfrontalieri, non troverà applicazione il seguente Regolamento, dovendosi per contro fare utilizzo delle procedure ordinarie di cui al D.Lgs. 36/2023.

Art. 2 – Principi

1. Il presente Regolamento, conformemente alle regole che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti,

lavori e opere, è improntato alla necessità di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi indicati nel Titolo I, della Parte I, del Libro I del Codice e precisamente:

a) principio del risultato (art. 1), comportante la necessità di perseguire l'affidamento nonché l'esecuzione del contratto con la massima tempestività e nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

b) principio della fiducia (art. 2), volto a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale della Stazione appaltante ed a definire i limiti della responsabilità amministrativa degli operatori coinvolti;

c) principio dell'accesso al mercato (art. 3), comportante l'esigenza di garantire la conservazione e l'implementazione di un mercato concorrenziale, idoneo a garantire agli operatori economici pari opportunità di accesso alle procedure ad evidenza pubblica;

d) principio di buona fede e di tutela dell'affidamento (art. 4), comportante una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione, tra la Stazione appaltante e gli operatori economici;

e) principio della autonomia contrattuale (art. 8), volta a definire la portata dell'autonomia negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, vincolate al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed al rispetto dei divieti espressamente previsti dal Codice o dalla Legislazione speciale.;

f) principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (art. 9), finalizzato a definire i caratteri delle sopravvenienze rilevanti ai fini dell'applicabilità della norma ed a declinare gli strumenti per ristabilire il sintagma negoziale.

g) principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10), preordinato ad esplicitare il principio di tassatività nonché di riserva di codice delle clausole di esclusione degli operatori economici, oltre che di eterointegrazione e di nullità delle stesse;

h) principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore (art. 11), volto a descrivere, in via generale, i termini del criterio direttivo ed a dettare una disciplina di dettaglio sulle c.d. inadempienze contributive e del ritardo nei pagamenti.

2. È altresì prevista l'applicazione del principio di rotazione (art. 49) volto ad impedire il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto; il tutto ove sia possibile tenuto conto dello specifico mercato di riferimento in cui opera AST, come disposto dal comma 3 dell'art. 49 del

Codice e dal successivo art. 14, ripartirà gli affidamenti in fasce in base al valore economico; in tal caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 del citato art. 49.

L'esecutore uscente può essere reinvitato od essere individuato quale affidatario diretto, in casi debitamente motivati ed avuto riguardo alla particolare struttura del mercato ed alla riscontrata assenza di alternative sul mercato, nonché in presenza di un'accurata esecuzione del precedente contratto. È in ogni caso consentito derogare all'applicazione del criterio rotativo per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro, da motivarsi in modo adeguato all'interno della determinazione di affidamento.

3. Nessun progetto d'opera o di lavoro né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere artificiosamente frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme del presente Regolamento o del D.Lgs. 36/2023 che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

4. La suddivisione in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi dev'essere preordinata a garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di evidenza pubblica; di tal che, uno stesso appalto non potrà essere artificiosamente frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice, a meno di ragioni oggettive.

5 Agli operatori economici concorrenti devono essere garantite le necessarie informazioni sulla indicazione delle procedure e relativi esiti.

6. Nelle procedure di scelta del contraente non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e dunque sproporzionata, a quella eventualmente prevista dalla norma e comunque effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo ed alla tutela dell'interesse aziendale, che deve essere sempre e comunque garantito.

7. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio, ai sensi e secondo le modalità descritte dall'art. 60 del Codice, l'inserimento delle clausole di revisione dei prezzi, senza che queste modifiche alterino la natura generale del contratto.

8. La garanzia provvisoria richiesta agli operatori economici per le procedure di cui all'art. 50 comma 1, lettere c), d) ed e) deve essere adeguatamente motivata in ragione delle particolari esigenze che ne giustificano la richiesta ed in ogni caso non può essere superiore all'1% dell'importo previsto nell'avviso o nella lettera d'invito. È facoltà di AST, in casi debitamente motivati, non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, la quale – se richiesta - dovrà in ogni caso essere pari al 5% dell'importo contrattuale.

9. Le penali devono essere predefinite contrattualmente e devono essere proporzionate al valore dell'appalto e all'interesse all'adempimento.

10. A norma dell'art. 17, comma 3 del Codice, la procedura di appalto e di concessione si conclude nei termini massimi descritti dall'Allegato I.3 e precisamente:

- in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

a) procedura aperta: nove mesi;

b) procedura ristretta: dieci mesi;

c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;

d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;

e) dialogo competitivo: sette mesi;

f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.

- in caso di utilizzo del criterio del minor prezzo:

a) procedura aperta: cinque mesi;

b) procedura ristretta: sei mesi;

c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;

d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti sino all'aggiudicazione alla miglior offerta, senza che AST possa sospenderli, salvo provvedimento cautelare del Giudice amministrativo.

11. I termini di cui al precedente comma possono essere prorogati per il periodo massimo di un mese al fine di espletare la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta. Il RUP può prorogare i termini di cui sopra, per un periodo massimo di tre mesi, in presenza di circostanze eccezionali da evidenziare nella motivazione del proprio atto di proroga. È consentita una ulteriore proroga di tre mesi, secondo le modalità antescritte, solo in presenza di circostanze imprevedibili e di oggettiva difficoltà tali da rendere non sostenibili i tempi della procedura, avuto particolare riguardo all'organizzazione amministrativa ed alla particolare complessità della procedura.

Art. 3 – Definizioni

1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice:

- *Codice*: Decreto legislativo 1 aprile 2023 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.
- *Società* (AST Toano): il soggetto economico che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente Regolamento.
- *Lavori*: esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dalla Società.
- *Forniture*: beni strumentali o di consumo acquisiti dalla Società per i propri bisogni.
- *Servizi*: prestazioni di terzi acquisite dalla Società per i propri bisogni.
- *Elenchi di operatori*: elenco di fornitori e prestatori di servizi della Società in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.
- *Indagine di mercato*: Avviso, pubblicato anche ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, da rendere noto prima dell'indizione di una gara ad invito per selezionare gli operatori da invitare.
- *Procedura aperta*: procedura di gara in cui ogni operatore economico avente i requisiti richiesti può presentare offerta.
- *Procedura ristretta*: procedura di gara alla quale partecipano solo gli operatori economici che hanno chiesto di partecipare a seguito di pubblicazione di avviso e che sono invitati dalla Società in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
- *Procedura negoziata*: procedura di gara in cui la Società, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, se del caso confronto sollecitato da avvisi pubblici, consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

Art. 4 – Soglie

1. Le norme del presente Regolamento si applicano ai contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alle seguenti soglie europee:

| | |
|-------------------|---|
| Euro 221.000,00 | per gli appalti di forniture e di servizi |
| Euro 5.538.000,00 | per gli appalti di lavori |

2. AST, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 36/2023, applica dunque le seguenti soglie:

| Importi | Forniture e Servizi | Nomina Commissione |
|-----------------------------|---|--|
| Inferiori a 140.000,00 Euro | Affidamento Diretto, anche senza previa valutazione di preventivi ed assicurando la scelta di operatori | NO, salvo nell'ipotesi in cui si affidi in base al criterio dell'offerta |

| | | |
|---|---|---|
| | economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi tenuti da AST o da altre amministrazioni di riferimento, che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali | economicamente più vantaggiosa |
| da 140.000,00 a importi inferiori a 221.000,00 Euro | Procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici | SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa |
| oltre 221.000,00 Euro | Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 36/2023 | SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa |

| Importi | Lavori | Nomina Commissione |
|---|---|---|
| Inferiori a 150.000,00 Euro | Affidamento Diretto, anche senza previa valutazione di preventivi ed assicurando la scelta di operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi tenuti da AST o da altre amministrazioni di riferimento, che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali | NO, salvo nell'ipotesi in cui si affidi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa |
| da 150.000,00 a importi inferiori a 1.000.000,00 Euro | Procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici | SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa |
| da 1.000.000,00 a importi inferiori a 5.538.000,00 Euro | Procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici | SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa |
| oltre 5.538.000,00 Euro | Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 36/2023 | SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa |

Art. 5 – Metodo di calcolo del valore stimato del contratto

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento, il calcolo del valore stimato del contratto è valutato da AST sulla base della previsione massima di spesa, al netto dell'IVA, per ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 14 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..

3. Le soglie di cui al presente Regolamento devono intendersi automaticamente sostituite in caso di modifica normativa.

Art. 6 – Poteri autorizzativi e figure competenti

1. I soggetti competenti ad autorizzare l'avvio delle procedure di scelta del contraente e la stipula dei relativi contratti di cui al presente Regolamento sono individuati in base alle deleghe aziendali. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto societario, devono essere autorizzate dall'Assemblea, secondo le disposizioni dell'art. 14 dello Statuto medesimo, le operazioni ovvero gli atti di gestione che rilevinno impegni per la società di importo superiore a € 10.000.

2. Per ogni intervento di lavori, servizi e forniture deve essere nominato, da parte dell'organo competente per valore come indicato nel precedente comma 1, un Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023.

3. Al RUP sono attribuite le funzioni di cui alla normativa vigente e comunque di provvedere a tutti gli adempimenti procedurali amministrativi e tecnici, descritti all'interno degli articoli da 6 a 9 dell'Allegato I.2 del Codice e relativi alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, al fine di assicurare il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico.

4. L'autorizzazione all'avvio delle procedure di scelta del contraente e/o alla stipula dei contratti non produce effetti giuridici verso i terzi fino alla stipula formale dei contratti stessi.

5. Per gli affidamenti aggiudicati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'organo competente per valore come indicato nel precedente comma 1, dovrà procedere, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, alla nomina di una Commissione giudicatrice, i cui criteri di scelta sono declinati dall'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Della commissione giudicatrice può fare parte il RUP, mentre nel caso di aggiudicazione dei contratti sotto soglia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP può partecipare anche in qualità di Presidente. Su richiesta del RUP, la Commissione può essere chiamata a svolgere anche attività di supporto nel sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

Art. 7 – Procedure di gara comunitarie

1. Le procedure di gara comunitarie si applicano per contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è pari o superiore a Euro 221.000,00 per servizi e forniture in genere, tra cui anche i servizi in materia di architettura e ingegneria, e pari o superiore a Euro 5.538.000,00 per i lavori.
2. Gli avvisi e i bandi con cui si indice una gara e gli inviti contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 85 del Codice.
3. Si applicano i termini di ricezione delle offerte previsti agli artt. 71 (procedura aperta), 72 (procedura ristretta) e 73 (competitiva con negoziazione) del D.Lgs. 36/2023, potendo gli stessi essere ridotti in presenza dei presupposti individuati all'interno degli articoli succitati.

Art. 8 - Procedure negoziate

1. Per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 50 del Codice, occorre procedere con l'esperimento di procedure negoziate senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici (in base agli importi di cui alla tabella riferita ai servizi – tra cui anche servizi di architettura ed ingegneria - e forniture di cui al precedente art. 4, ove esistenti nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti).
2. Per gli affidamenti di lavori di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 50 del Codice, occorre procedere con l'esperimento di procedure negoziate senza bando previa consultazione di almeno cinque o dieci operatori economici (in base agli importi di cui alla tabella riferita ai lavori di cui al precedente art. 4, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Salva la possibilità, nel caso di lavori di importo pari o superiore al 1.000.000,00 di Euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria, di ricorrere alle procedure di scelta dei contraenti di cui agli articoli dal 70 al 76 del Codice, previa adeguata motivazione).
3. La richiesta alle ditte di offerte nell'ambito della procedura negoziata è effettuata mediante piattaforma telematica, e deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 108 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

f) la misura delle penali;

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l'eventuale richiesta di garanzie;

i) il nominativo del Responsabile Unico del Progetto;

j) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

4. Qualora prescritto dal capitolato speciale, in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di appalto deve essere allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

5. L'individuazione degli operatori economici avviene sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, secondo le modalità descritte dal successivo art. 13. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio od altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in situazioni particolari ed adeguatamente motivate.

6. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 18 e 55, comma 1, del Codice la stipula del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione e mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014.

7. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, la quale è irrevocabile sino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

8. È necessario dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente articolo tramite le forme di pubblicazione a livello nazionale di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni UE. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, secondo le modalità appena descritte, è obbligatoria e contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

9. Ai sensi del comma 6 dell'art. 50 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario AST potrà procedere all'esecuzione anticipata del contratto. In caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ed in caso di servizi e di forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

10. La garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice verrà chiesta da AST, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, solo allorché ricorrano particolari esigenze da indicare all'interno della decisione a contrarre oppure nell'avviso di indizione della gara. Quando è

richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento; la stessa può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione, secondo le modalità di cui all'art. 106 del Codice.

Art. 9 – Affidamento diretto

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, di importo inferiore a 150.000,00 Euro avviene tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi indicati dal Codice, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alla esecuzione del contratto, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi di AST o di altre amministrazioni di riferimento.

2. L'affidamento e l'esecuzione di servizi – anche attinenti all'architettura ed ingegneria - e forniture di importo inferiore a 140.000,00 Euro avviene tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi indicati dal Codice, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alla esecuzione del contratto, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi di AST o di altre amministrazioni di riferimento.

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite decisione a contrarre che contenga gli elementi descritti nell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 ovvero, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, le ragioni della sua scelta, il possesso dei requisiti di carattere generale, ove richiesti, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari.

4. L'operatore economico affidatario deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Capo II, Titolo IV, Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui all' art. 100 del Codice.

5. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000,00 Euro, gli operatori economici attestano i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesto con dichiarazione sostitutiva di notorietà. AST verificherà dette dichiarazioni, anche previo sorteggio, di un campione di operatori economici individuato con modalità predeterminate ogni anno. Qualora non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, AST procederà nei termini di cui al comma 2 dell'art. 52 del Codice.

6. La richiesta dei preventivi può essere svolta preferibilmente via pec o tramite piattaforma telematica, fermo restando l'obbligo di digitalizzazione delle procedure di cui alla Parte II del Libro I del Codice.

7. La ricezione dei preventivi e delle offerte deve pervenire nelle modalità indicate nella richiesta trasmessa da AST e comunque deve avvenire con mezzi di comunicazione elettronici o tramite piattaforma telematica di AST, fermo restando l'obbligo di digitalizzazione delle procedure di cui alla Parte II del Libro I del Codice.

8. È necessario dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente articolo tramite le forme di pubblicazione a livello nazionale di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni UE. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, secondo le modalità appena descritte, è obbligatorio.

9. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 18 e 55, comma 1, del Codice la stipula del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione e mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014.

10. Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice non si applica il termine dilatorio di 30 giorni per la stipula del contratto.

11. Ai sensi del comma 6 dell'art. 50 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario AST potrà procedere all'esecuzione anticipata del contratto. In caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dalla direzione lavori ed in caso di servizi e di forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

12. È facoltà di AST, in casi debitamente motivati, non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto. Quando richiesta, la garanzia è pari al 5% dell'importo contrattuale.

13. Sono altresì affidamenti diretti, a prescindere dall'importo, e possono pertanto essere affidate direttamente senza necessità di confronto concorrenziale, le spese relative a:

- a) l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
- b) l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
- c) la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte;
- d) l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;
- e) spese per contratti di sponsorizzazione;
- f) le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
- g) servizi postali e telegrafici;
- i) imposte e tasse in genere (quali bollo e valori bollati, registro, vidimazioni libri, compenso su ruolo per servizio di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani ecc.);

- l) diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze di apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, per passi carrabili, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, per licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, per licenze di esercizio di depositi, officine ed uffici, per tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, ecc.;
- m) tasse di circolazione veicoli per i servizi di linea ed ausiliari;
- n) personale, ivi comprese le spese per gli accertamenti sanitari di controllo;
- o) affari notarili e di giustizia;
- p) pagamento di multe ed ammende, salva rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni;
- q) compartecipazione a spese, relative ad interventi di rilevanza aziendale, effettuate da pubbliche amministrazioni, enti pubblici, Regioni, Province e Comuni e derivanti dalla sottoscrizione di convenzioni, concessioni, accordi quadro, verbali istituzionali d'intesa, ecc.

Art. 10 – Criteri di aggiudicazione

1. I criteri di aggiudicazione debbono essere indicati nelle richieste d'offerta.
2. Ai sensi di quanto disposto all'art. 1 comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, AST procede all'aggiudicazione degli appalti affidati per il tramite di una procedura negoziata di cui all'art. 50, comma 1 lettere c), d) ed e) del Codice sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del criterio del minor prezzo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 del Codice.
3. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più bassa la gara è aggiudicata al concorrente che ha formulato il prezzo più basso o il maggior ribasso.
4. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di valutazione ed il loro peso devono essere menzionati nel bando o nel disciplinare o nel capitolato o nella richiesta d'offerta, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
5. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo ed eccezion fatta per quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 50, AST prevederà negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; ciò in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del Codice.

In ogni caso AST potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, indicando negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte

anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

Art. 11 – Tempistica per la presentazione delle offerte

1. I termini per la presentazione delle offerte negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate ex art. 50 D.Lgs. 36/2023 sono fissati da AST nelle richieste di offerte e/o negli inviti o comunque nel documento o avviso con cui si chiede la presentazione di preventivi od offerte.

Art. 12 – Modalità di esecuzione dei contratti

1. Per l'esecuzione dei contratti di cui al presente Regolamento e per le attività relative alla esecuzione degli stessi quali verifica del regolare andamento dell'esecuzione, contabilità dei lavori, dei servizi e delle forniture, collaudo e verifica della qualità e conformità delle prestazioni effettuate si fa riferimento a quanto disposto nel D.Lgs. 36/2023, fermi restando i principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento e la tutela dell'interesse di AST in termini di economicità, efficacia, efficienza e tempestività delle azioni aziendali.

2. AST, per i contratti sotto soglia, può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 13 – Indagini di mercato ed Albo Fornitori

1. Gli operatori economici da invitare, per i lavori, servizi e forniture alle procedure negoziate - e, solo ove ritenuto necessario, negli affidamenti diretti - vengono individuati mediante indagini di mercato o mediante selezione da appositi elenchi di operatori economici, eventualmente istituiti, nel rispetto del criterio di rotazione.

2. L'atto di avvio della procedura indica l'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni e servizi oggetto di acquisizione, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali, oltre alle modalità per comunicare con AST.

3. L'indagine di mercato è condotta secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 2 dell'Allegato II.1 del Codice, una volta divenuta operativa la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC per predetti fini. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, nonché sul proprio sito istituzionale da AST. La durata della pubblicazione in ipotesi di procedura negoziata è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

4. Gli operatori economici da invitare possono altresì essere selezionati da appositi elenchi di operatori economici per categoria merceologica, ove iscrivere i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti previsti per legge e per regolamento. Le modalità di costituzione e di tenuta dei suddetti elenchi sono stabilite dall'art. 3 dell'Allegato II.1 del Codice.

Gli elenchi, qualora formati, sono continuamente aggiornati secondo le richieste pervenute.

L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale di AST e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, una volta divenuta operativa per i predetti fini.

Art. 14 – Principio di rotazione degli affidamenti e fasce di valore economico

1. Fermo e impregiudicato quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2, AST si avvale della previsione di cui al comma 3 dell'art. 49 del Codice, tal che il divieto sotteso al rubricato principio ricorrerà allorquando (a) la procedura bandita operi una restrizione degli operatori economici da invitare o a cui affidare il contratto e (b) i due affidamenti ricadano all'interno della medesima fascia d'importo, così come descritte dal comma successivo.

2. Tenuto conto della possibilità di derogare al suesposto principio per affidamenti di valore inferiore a 5.000 euro, le fasce sono così strutturate:

A. Per i servizi e le forniture (al netto dell'IVA)

a.1. da 5.000,01 euro e fino a 20.000,00 euro;

a.2. da 20.000,01 euro e fino a 39.999,99 euro;

a.3. da 40.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro;

a.4. da 150.000,00 euro e fino all'importo massimo non superiore alle soglie comunitarie.

B. Per i lavori (al netto dell'IVA)

b.1. da 5.000,01 euro e fino a 20.000,00 euro;

b.2. da 20.000,01 euro e fino a 40.000,00 euro;

b.3. da 40.000,01 euro e fino a 149.999,99 euro;

b.4. da 150.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro;

- b.5. da 200.001 euro e fino a 500.000,00 euro;
- b.6. da 500.001,00 euro e fino a 1.000.000,00 euro.

Art. 15 – Adeguamento alla Normativa

1. In caso di modifica, introdotta da norma di legge, dei valori delle soglie comunitarie saranno automaticamente allineati i corrispondenti importi del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento si intenderà altresì modificato automaticamente nel caso di modifica normativa che incida sugli articoli del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il cui contenuto sia citato o riportato nel presente Regolamento.

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per ogni procedura di affidamento, selezione o gara pubblica di cui al presente Regolamento, AST è tenuta al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010).
2. Ove previsto dalla legge, AST provvederà dunque a richiedere per ogni procedura regolata dal presente Regolamento il Contributo Integrativo Gare (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

Art. 17 – Affidamenti in house

1. Per gli affidamenti in house si applica l'art. 7 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della delibera dell'Assemblea.